

Bozza del 12 Ottobre 2010

DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI NORMATIVA ANTIMAFIA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare, gli articoli 3 e 6 recanti norme relative, rispettivamente, alla nuova disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed alle sanzioni stabilite per la violazione di tale disciplina;

Considerate le difficoltà e le incertezze operative emerse nella fase di prima applicazione della predetta legge;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare, pertanto, disposizioni interpretative ed integrative della legge 13 agosto 2010, n. 136 volte ad assicurare l'integrale ed univoca applicazione delle disposizioni previste dalla stessa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, *del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'economia e delle finanze.*

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1 (Disposizioni interpretative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136)

1. L'espressione "filiera delle imprese" di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
2. L'espressione "anche in via non esclusiva" di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
3. L'espressione "eseguiti anche con strumenti diversi" di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e l'espressione "possono essere utilizzati anche strumenti diversi" di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3 si interpretano nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Art. 2 (Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136)

1. All'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "nonché concessionari di finanziamenti pubblici anche europei";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nei confronti dei concessionari di finanziamenti pubblici nazionali o comunitari relativamente alla loro gestione.";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi medesimo comma 1,";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non sia noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante. Ove il CUP non sia obbligatorio ai sensi del predetto articolo 11, il bonifico bancario o postale riporta il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.";

f) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo, per i contratti non soggetti all'attribuzione di CUP obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e sprovvisti di codice identificativo di gara (CIG) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad attribuire il codice CIG su richiesta delle stazioni appaltanti.";

g) al comma 6, le parole: "alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della" sono sostituite dalle parole: "al competente ufficio operante presso la";

h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. I soggetti obbligati alla tenuta dei conti correnti di cui al comma 1 e 1-bis comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.";

i) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un' apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata

comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.";

j) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo determina la risoluzione di diritto del contratto.";

2. Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

"Art. 16-bis. (Disposizioni transitorie e attuative)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed ai relativi subappalti e subcontratti.

2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi subappalti e subcontratti, sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, sono definite ulteriori modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 3."

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.